

Il disegno di legge Zan e la libertà di odiare

Autore: [Francesca Paruzzo](#)

«Il disegno di legge Zan è liberticida, ideologico e la sua entrata in vigore si pone in aperto contrasto con quella libertà di espressione garantita dall'art. 21 della Costituzione». Almeno, così si dice. Ciò che non si dice, però – o almeno, ciò che non dicono i suoi detrattori – è che tale progetto di legge, ora in discussione al Senato (<https://vll.staging.19.coop/politica/2020/11/10/occuparsi-dei-diritti-civili-in-piena-pandemia/>), non introduce in alcun modo nel nostro ordinamento qualcosa di nuovo, ma si limita a integrare norme che già esistono, gli articoli 604 *bis* e 604 *ter* del codice penale (inseriti, nel 2018, in un'apposita sezione titolata in modo evocativo "Delitti contro l'eguaglianza"), estendendone la portata applicativa: se il primo già ora punisce (come in precedenza l'art. 3 della legge n. 654 del 1975 di *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale*) le condotte di «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa» e il secondo disciplina la cosiddetta aggravante della discriminazione razziale, etnica e religiosa, già prevista dall'art. 3 della legge Mancino, il disegno di legge Zan aggiunge semplicemente, a questi fattori, quelli fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.

Nulla di nuovo, quindi, sotto il sole, ma esclusivamente un'estensione di tutela rispetto a motivi di odio alla base, oggi, di atti di discriminazione e violenza, la cui rilevanza penale nel nostro ordinamento è considerata legittima sin dalla Convenzione di New York del 1966 *sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, la quale vedeva proprio nelle condotte discriminatorie quella portata lesiva della dignità umana, in grado di determinare una «distinzione, esclusione, restrizione o preferenza [...] che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale».

L'esigenza di estendere la disciplina penalistica nei termini che si propone il disegno di legge Zan, peraltro limitatamente ai soli casi di istigazione ed escludendo quelli di propaganda (che rimane punibile solo in ipotesi di diffusione di *idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico*: articolo 604 *bis* codice penale), trova così la propria ragion d'essere nell'esaltazione di quella fisionomia personalistico-solidarista a cui l'intero ordinamento si è progressivamente conformato in seguito all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana: con la Carta fondamentale del 1948, i diritti della persona, quale entità che, nel suo patrimonio identificativo e irrettabile, è composta da quei rapporti sociali di relazione che, soli, la sostanziano, assumono così la forza di legittimare l'intera società.

Il diritto di manifestare il proprio pensiero, in un contesto così connotato, non può allora essere riconosciuto all'essere umano a suo esclusivo vantaggio e senza limiti ? come

vorrebbero i protagonisti della levata di scudi innalzata contro il disegno di legge Zan ? ma va garantito al singolo nella sua qualità di membro di una comunità: può e deve, quindi, essere tutelato, quale libertà fondamentale, fintantoché chi la rivendica non voglia andare oltre la critica, sempre legittima ancorché radicale, per tradursi in un «comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti» (Corte costituzionale n. 65 del 1970): se le opinioni si trasformano o sono in grado di trasformarsi in azione violenta, lesiva di un altro bene costituzionalmente protetto, allora esse, come già negli ultimi anni ha avuto modo di affermare la giurisprudenza, potranno legittimamente essere limitate e temperate con le esigenze di una tollerabile convivenza.

La repressione penale di condotte fondate su motivi razziali, etnici e religiosi, prima, e sul sesso, orientamento sessuale, genere, identità di genere e disabilità, oggi con il disegno di legge Zan, (peraltro in una portata più ristretta che, come detto, esclude la sanzionabilità per questi ultimi della propaganda di idee) si pone così a tutela della pari dignità sociale di ogni essere umano, quale vero e proprio diritto soggettivo, di rilevanza costituzionale, a non subire quelle discriminazioni, che, facendo leva su un modo di essere della vittima ritenuto socialmente indesiderabile, instaurano, in una dimensione intersoggettiva, rapporti di subalternità tra individui e contribuiscono alla costruzione di relazioni sociali di “esclusione”.

Un approccio inclusivo, aperto al pluralismo delle opinioni quale componente essenziale dell'ordine democratico, non può quindi essere indiscriminatamente inclusivo se non si vogliono tradire le fondamenta su cui questo ordine è stato costruito; ciò si mostra tutta la sua urgenza oggi in un contesto in cui i crimini di odio, basati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, sembrano, invece che diminuire, aumentare: il Report 2020 dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea

(https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/lgbti-survey-country-data_italy.pdf) con riferimento all'Italia mostra infatti come «il 62% delle persone lgbti intervistate eviti di tenere per mano il compagno o la compagna in pubblico e il 30% di loro si tenga alla larga da certi luoghi o certe zone per paura di essere aggredito o aggredita»; possibilità, quest'ultima, non peregrina dal momento che il Rapporto Arcigay 2020 ha rilevato, nell'arco di 12 mesi, 138 casi di aggressioni omotransfobiche: una ogni tre giorni.

Si sa, non è certamente solo con interventi repressivi che si può combattere il rischio del perpetuarsi di fenomeni di questo genere: in questo senso, il disegno di legge Zan prevede anche l'istituzione di una giornata nazionale per promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione, nonché per contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, e programmi di sensibilizzazione su questi temi potranno essere inseriti nell'offerta formativa delle scuole. Tuttavia, là dove la prevenzione primaria e l'azione culturale falliscano, il diritto penale può intervenire – senza che nessuno possa rivendicare una libertà di odiare in grado di determinare «un concreto pericolo» del compimento di atti discriminatori e violenti (art 4 del

disegno di legge) – a ripristinare i valori violati e, nel riconoscere l'offensività di tali condotte, a riequilibrare il *vulnus* inferto alla vittima, lesa nella sua dignità per ciò che è.